

# Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

**Rag. Tedeschi Ugo**  
*Commercialista – Consulente del Lavoro*

**Rag. Pini Fabiana**  
*Consulente del Lavoro*

**Dott. Vergioli Riccardo**  
*Commercialista*

**Avv. Tedeschi Costanza**  
*Servizi legali e contrattuali*

---

**Settembre 2016**

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO UE PER LA PRIVACY**

Si informano i Signori Clienti che, in data 4 maggio 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi. Il Regolamento Europeo è in vigore dal 24 maggio 2016 e, a partire dal 25 maggio 2018, se gli Stati Membri non l'avranno recepito, sarà comunque direttamente applicabile.

Il Regolamento disciplina la protezione dai dati personali quale diritto fondamentale dell'Unione e, in particolare, mira a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, teso al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche, a prescindere dalla loro nazionalità e residenza.

Rispetto al passato, per definire la normativa applicabile per competenza territoriale, introduce nel sistema *privacy* il concetto di "stabilimento", per cui la disciplina si applica:

- sia al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione,
- sia al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:
  - l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato;
  - oppure il monitoraggio del loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione;
- sia al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico (considerando 22 ss. e art.3).

### **Il consenso al trattamento dati**

A norma del Regolamento, viene mantenuta la condizione minima di liceità del trattamento, rappresentata ordinariamente dal consenso dell'interessato, ovviamente informato e specifico per singole finalità.

Altrettanto ovviamente, il consenso è revocabile e l'eventuale revoca non inficia la liceità del trattamento passato, intervenendo solo per il futuro.

Tale consenso può invece essere sostituito dal requisito della necessità del trattamento, che può configurarsi nei seguenti casi:

- quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- quando il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- quando il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Sul punto il Regolamento, come già anticipato, demanda agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni più specifiche nei propri ambiti nazionali.

Nei casi in cui il consenso sia condizione per la liceità del trattamento, esso deve risultare da apposita dichiarazione scritta, che, laddove la richiesta riguardi anche altre questioni, sia chiaramente distinguibile dalle altre materie, comprensibile e facilmente accessibile, esposta in un linguaggio semplice e chiaro.

### **Il trattamento dei dati sensibili**

Per questi dati la regola ordinaria è quella del divieto di trattamento, tranne le eccezioni ivi disciplinate, tra cui rientra, oltre a quella dell'avvenuto consenso per una o più finalità specifiche, il trattamento necessario in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o al contratto collettivo.

### **L'obbligo di informativa**

Il trattamento è inoltre lecito qualora sia rispettata la condizione, minima e indispensabile oltre che generalmente preventiva, dell'informativa.

L'informativa deve riguardare:

- le generalità del titolare;
- le finalità del trattamento;
- i destinatari nel caso di comunicazione dei dati;
- il legittimo interesse perseguito nei casi applicabili (cioè quando il trattamento è legittimato dal suo perseguimento).

Le novità introdotte dal Regolamento riguardano invece la previsione di specifiche informazioni:

- circa la base giuridica del trattamento, per cui l'informativa dovrà espressamente descrivere il quadro normativo all'interno del quale il trattamento andrà ad eseguirsi, ciò al fine di poter comprendere se esso sia legittimo o meno in relazione al diritto dell'Unione e degli Stati membri, tenuto conto in particolare delle eventuali restrizioni che essi potranno apportare a singole parti della disciplina applicabile;
- circa l'intenzione del titolare di trasferire dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale e circa l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione, con il riferimento alle opportune garanzie e relativi mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove essi siano disponibili;
- circa i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ossia del *c.d. Data Privacy Officer*.

Il Regolamento introduce altresì un nuovo regime di informativa, che potremmo definire consequenziale al conferimento dei dati e che si pone in abbinamento all'ordinario regime di informativa, generalmente preventivo e, quindi, precedente la raccolta dei dati.

Esso riguarda le seguenti informazioni:

- il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri di calcolo temporale;
- il diritto dell'interessato di accesso ai dati ovvero di rettifica o cancellazione o limitazione o opposizione (invero già previsti attualmente per l'Italia dall'art.7 Codice *privacy*), oltre al nuovo "diritto alla portabilità" dei dati;
- il diritto dell'interessato di revocare il consenso in qualsiasi momento;
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- la necessità o meno del trattamento e le conseguenze di un eventuale rifiuto (invero attualmente previsto nell'informativa preventiva ai sensi dell'art.13 Codice *privacy*);
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, con informazioni specifiche sulla logica informatica del trattamento e sulle conseguenze previste.

### **Il responsabile del trattamento**

Il Regolamento mantiene immutata l'attuale configurazione dei soggetti attivi del trattamento, come tali il titolare (ossia il soggetto cui i dati sono conferiti e che ne ha la responsabilità diretta di gestione) e il responsabile (ossia il soggetto che opera detta gestione per conto del titolare), nonché implicitamente anche gli incaricati (esecutori materiali del trattamento).

La novità riguarda, invece, le modalità di designazione del responsabile, che deve ora derivare da un contratto, o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, il quale disciplini la materia e la durata del trattamento, la sua natura e finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***